SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1312)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

e col Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno

(DE MITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1978

Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge intende sostanzialmente compiere un'opera di armonizzazione e di coordinamento delle agevolazioni previste dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, apportando nello stesso tempo alla disciplina del settore le modifiche, le integrazioni ed i chiarimenti che la pur limitata esperienza acquisita nel breve periodo di operatività delle predette leggi ha suggerito.

L'articolo 1 vuole ammettere al contributo in conto capitale di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, le stesse iniziative ammesse al contributo in conto interessi previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976. A tal fine sono ammessi al contributo in conto capitale gli ammodernamenti. Si rileva che tale esigenza è particolarmente avvertita per le grandi iniziative, le quali attualmente non ricevono alcun incentivo finanziario per gli ammodernamenti realizzati nel Mezzogiorno.

Con l'articolo 2 si vuole eliminare un grave inconveniente di ordine tecnico derivato dalla disposizione dell'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976. L'esclusione totale dal finanziamento agevolato delle iniziative manifatturiere che superano i 15 miliardi

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

di lire non soltanto crea una situazione di incertezza giuridica per tutti gli investimenti che si avvicineranno a tale tetto, a parte la sentita necessità di adeguare gli interventi alla svalutazione monetaria per un settore di così rilevante importanza per il Mezzogiorno, ma non consente nemmeno di armonizzare le agevolazioni in relazione a dimensioni ottimali delle iniziative di particolare valore promozionale, stante l'elevato assorbimento di manodopera.

Si è predisposta, quindi, la possibilità che il CIPI valuti le esigenze del settore, emanando direttive ed indicazioni, per una maggiore efficacia settoriale degli incentivi. Per evitare la concentrazione delle agevolazioni, si è provveduto a riservare il 60 per cento degli stanziamenti a favore delle medie e piccole iniziative manifatturiere.

L'articolo 3, al fine di aumentare l'attrattiva per le iniziative industriali verso il territorio del Mezzogiorno, proroga il beneficio fiscale dell'articolo 18 della legge n. 675 del 1977 fino al 31 dicembre 1980, limitatamente alle aree del Mezzogiorno.

L'articolo 4 propone una interpretazione autentica dei commi settimo ed ottavo dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675. La dizione attuale della legge provoca incertezza sull'ammissibilità ai finanziamenti dei nuovi impianti e degli ampliamenti conformi ai programmi finalizzati. Con il testo proposto si esplicita inequivocabilmente questa interpretazione.

Gli articoli 5 e 6 tendono a delimitare l'obbligo imposto dal decimo comma dell'articolo 3 della legge n. 675 del 1977 alle imprese con più di lire 30 miliardi di capitale sociale di presentare i propri programmi complessivi di investimento e di riservare almeno il 40 per cento degli investimenti medesimi al Mezzogiorno. Con la dizione proposta si definisce il contenuto dei programmi complessivi facendo rientrare i nuovi impianti, gli ampliamenti nonchè i soli progetti di ristrutturazione e di riconversone ammissibili ai benefici della legge numero 675 del 1977. In questo modo si evita di considerare ai fini della riserva i normali interventi di ammodernamento da realizzare nel Centro-Nord.

Gli articoli 7 e 8 contengono talune modifiche degli articoli 4 e 16 della legge n. 675, intese ad assicurare il funzionamento del comitato tecnico, dei costituendi gruppi di lavoro, nonchè a consentire che, nei casi di particolare impegno, possano essere affidati a enti e istituti particolarmente qualificati incarichi per studi e ricerche.

L'articolo 9 propone semplificazioni tecniche della procedura di attuazione della legge n. 675, estendendo l'oggetto delle convenzioni che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dovrà stipulare con gli istituti finanziari alle agevolazioni previste dalle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 4 della legge citata, nonchè al contributo di cui al settimo comma dell'articolo 3 della stessa legge.

Con l'articolo 10, che si presenta come interpretazione autentica dell'articolo 17 della legge n. 675, si è provveduto ad evitare incertezze in sede di applicazione, assicurando che, nell'ambito delle procedure già definite, i fondi disponibili come residui possano essere tempestivamente impiegati dalle imprese, pur se non originariamente destinatarie delle agevolazioni, nella precipua finalità di consentire il più immediato intervento operativo che valga ad ottenere continuità ed efficacia ai piani ed ai programmi.

L'articolo 11 stabilisce la possibilità di cumulo delle agevolazioni finanziarie delle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464, con il contributo in conto capitale di cui all'articolo 10 della legge n. 183 del 1976.

L'articolo 12, infine, attua una semplificazione delle procedure del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, elevando da lire 500 milioni a lire 1.500 milioni il limite al di sopra del quale la concessione del credito agevolato è subordinato all'autorizzazione da parte del CIPE.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 69, primo alinea, del decreto del Presidente della Republica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal seguente, con effetto dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183:

« Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di stabilimenti industriali, può essere concesso dalla Cassa del Mezzogiorno un contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi: ».

Art. 2.

Le agevolazioni previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono estese alle iniziative con investimenti in impianti fissi superiori a 15 miliardi di lire limitatamente ai comparti manifatturieri, indicati dal CIPI, nell'ambito dell'industria manifatturiera semprechè le relative domande siano state presentate successivamente all'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183.

In ogni caso il 60 per cento degli stanziamenti di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Republica 6 marzo 1978, n. 218, è riservato alle iniziative con investimenti fissi non superiori a 15 miliardi di lire.

Art. 3.

La disposizione contenuta nell'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dirette alla costruzione, riattivazione, ampliamento ed ammodernamento di stabilimenit industriali, continua ad applicarsi con le medesime modalità sino al 31 dicembre 1981.

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal seguente:

« Per le iniziative di ristrutturazione e riconversione industriale, nonchè per i nuovi impianti e gli ampliamenti di qualsiasi dimensione, conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del presente testo unico, le agevolazioni finanziarie, previste da tale legge, sono cumulabili, a valere sulle disponibilità del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale di cui al primo comma dell'articolo 3 della predetta legge, con il contributo di cui all'articolo 69, primo comma, del presente testo unico, nei limiti del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto ».

Il terzo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppresso.

Art. 5.

Il decimo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostituito dal seguente:

« Le imprese, il cui capitale sociale sia pari o superiore a lire 30 miliardi, per accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge, sono tenute a comunicare al CIPI, oltre quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350, i programmi complessivi degli investimenti comprendenti i progetti di nuovi impianti e di ampliamento, nonchè i progetti di ristrutturazione e di riconversione ammissibili ai benefici della presente legge, di cui si presume l'inizio della realizzazione entro l'anno successivo a quello della presentazione delle richieste di agevolazioni. Si dovrà indicare in particolare: l'oggetto delle iniziative; i progetti di ristrutturazione e riconversione; il periodo di tempo di attuazione dei progetti stessi; il relativo piano

di finanziamento e l'entità finanziaria complessiva; la manodopera per la quale sono richieste agevolazioni alla mobilità, con la specificazione delle categorie e delle qualifiche nonchè delle quote di occupazione femminile e giovanile; i processi di decentramento produttivo che prevedono di attuare; le previsioni di integrazione nell'ambito aziendale delle attività decentrate; i livelli complessivi di occupazione finale; la prevista localizzazione delle iniziative contenute nei progetti; gli eventuali fabbisogni infrastrutturali. Tali programmi devono altresì essere comunicati alla Presidenza della Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13 ».

Art. 6.

Il quarto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal seguente:

« Le imprese predette per i progetti di ristrutturazione e di riconversione localizzati nel Centro-Nord, possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, allorchè i progetti previsti nei programmi complessivi di cui al precedente comma risultino conformi ai programmi finalizzati per la parte in essi rientrante e prevedano che almeno il 40 per cento del costo globale preventivo dei programmi complessivi stessi sia da realizzarsi nei territori di cui all'articolo 1 del presente testo unico ».

Art. 7.

Dopo il settimo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono inseriti i seguenti:

« Ai membri del comitato tecnico sarà corrisposto un compenso mensile *pro capite* non superiore a lire 100.000, oltre il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione. Le predette spese gravano sui fondi di cui al quarto comma dell'articolo 16.

Al fine di coordinare l'opera degli esperti di cui al secondo comma dell'articolo 16 possono costituirsi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigiana-

to appositi gruppi di lavoro. Le spese per missioni e viaggio da corrispondere al personale facente parte dei predetti gruppi di lavoro sono a carico del fondo di cui al quarto comma dell'articolo 16 ».

Art. 8.

Il terzo comma dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostituito dai seguenti:

« Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può inoltre affidare incarichi per studi e ricerche di particolare complessità e specializzazione ad enti o istituti particolarmente qualificati in attività di studio o di ricerca. La spesa relativa all'affidamento di tali incarichi non potrà superare lire 300 milioni annue.

Per sopperire agli oneri di cui ai commi precedenti, compresi quelli per missioni degli esperti e funzionamento, e di cui ai commi ottavo e nono del precedente articolo 4, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare le disponibilità del "Fondo per la ricostruzione e riconversione industriale", fino ad un ammontare massimo di lire 1.650 milioni per ciascuno degli anni dal 1978 al 1980 ».

Art. 9.

Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostituito dal seguente:

« La gestione delle agevolazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 4, nonchè dei contributi in conto capitale di cui al secondo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, può essere affidata all'istituto di credito a medio termine di cui al primo comma del presente articolo in base ad apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro ».

Art. 10.

Gli ultimi due commi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono sostituiti dai seguenti:

« I piani, per i quali i comitati, di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, ed all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 dicembre 1972, abbiano già espresso parere favorevole prima dell'entrata in vigore della presente legge oppure entro il termine di cui al precedente secondo comma, sono approvati, a modifica dell'articolo 14 della predetta legge e dell'articolo 5 del predetto decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Il decreto di approvazione comporta l'ammissione alla garanzia sussidiaria dello stato dei finanziamenti agevolati concessi per la realizzazione dei piani. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale le provvidenze di cui all'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, possono essere concesse alle imprese con più di cinquecento dipendenti.

Le disposizioni di cui alle leggi 18 aprile 1961, n. 1470, 1° dicembre 1971, n. 1101, ed all'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni continuano ad essere applicate alle operazioni di finanziamento già definite alla data di entrata in vigore della presente legge o da definire ai sensi del precedente secondo comma, sentiti rispettivamente i comitati prvisti dall'articolo 3 della legge 18 aprile 1961, n. 1470, dall'articolo 5 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, e dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 dicembre 1972. Le disponibilità residue, derivanti dalla mancata o parziale realizzazione di piani approvati ai sensi dei commi precedenti, possono essere utilizzate, previo parere dei predetti comitati, a favore di altre operazioni già autorizzate, anche oltre i limiti di spesa precedentemente deliberati per dette operazioni, la cui realizzazione può essere effettuata anche da imprese diverse da quelle titolari delle agevolazioni ».

Art. 11.

Alle iniziative ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che hanno ottenuto il finanziamento agevolato ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 464, o della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, e non anche il contributo in conto capitale di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, e non ammissibili ai benefici di cui al decreto-legge 14 aprile 1978, n. 113, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 272, può essere concesso il contributo in conto capitale nella misura prevista dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, è sostituito dal seguente:

« La concessione del credito agevolato nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del presente decreto, a favore delle imprese che realizzano nel Centro-Nord progetti comportanti un investimento globale superiore a lire 1.500 milioni è subordinata all'autorizzazione da parte del CIPE ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350 ».

Dalle spese ammissibili alle agevolazioni previste dalle leggi relative agli incentivi finanziari a favore di iniziative industriali si intendono esclusi gli interessi intercalari.